

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-1392 del 10/05/2016
Oggetto	DPR N. 59/2013. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA). DITTA ZIMOR SRL (Imp. v. GENOVA 2) FINALE EMILIA (MO). Rif. Prot. SUAP n. 416/2015 dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord. Rif. Prat. SINADOC n. 4199/2016.
Proposta	n. PDET-AMB-2016-1427 del 10/05/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di MODENA
Dirigente adottante	GIOVANNI ROMPIANESI

Questo giorno dieci MAGGIO 2016 presso la sede di Via Giardini 474/c - 41124 Modena, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e concessioni di MODENA, GIOVANNI ROMPIANESI, determina quanto segue.

OGGETTO:

DPR N. 59/2013. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA).
DITTA **ZIMOR SRL (Imp. v. GENOVA 2) FINALE EMILIA (MO)**.
Rif. Prot. SUAP n. 416/2015 dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord.
Rif. Prat. SINADOC n. 4199/2016.

La legge 4 aprile 2012, n. 35 (di conversione del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5), approvando disposizioni in materia di semplificazione e sviluppo, ha previsto all'art. 23 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per le piccole e medie imprese, demandando ad un successivo Regolamento la disciplina di dettaglio.

In attuazione di tale disposizione è stato emanato il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale".

In particolare:

- l'articolo 2, comma 1, lettera b, attribuisce ad Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 7 del DPR 160/2010, oppure nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 241/1990;
- il Capo II riporta le procedure per il rilascio, il rinnovo e la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Si richiamano inoltre:

- Il D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia ambientale";
- le pertinenti norme settoriali ambientali oggi vigenti;
- la Legge Regionale n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" che assegna le funzioni amministrative in materia di AUA all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

In data 30/9/2015 la Ditta ZIMOR SRL, avente sede legale in comune di Finale Emilia (MO), v. Cavour n. 32, quale gestore del nuovo impianto da ubicarsi in comune di Finale Emilia, v. Genova n. 2, ha presentato al SUAP territorialmente competente la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale, successivamente trasmessa alla Provincia di Modena e assunta agli atti in data 9/10/2015 con prot. n. 89599-89600/9.13;

L'impianto di cui sopra effettuerà l'attività di fabbricazione tubazioni per il settore navale;

Con riguardo allo stabilimento di cui al presente atto, la ditta chiede di ricomprendere nell'Autorizzazione Unica Ambientale i seguenti titoli abilitativi:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06;
- Comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 - 6, della Legge 447/95, in materia di inquinamento acustico;

In data 22/12/2015, con nota della Provincia di Modena prot. n. 110239/9.13 è stata indetta, ai sensi dell'art. 14 e seguenti della L. 241/90, Conferenza dei Servizi, i lavori della quale si sono svolti in data 14/1/2016;

La Conferenza dei Servizi, indetta ai sensi dell'art.14, comma 3, della legge 241/1990, tenutasi il giorno 14/1/2016, ha ritenuto necessario richiedere la presentazione di documentazione integrativa; tale richiesta ha sospeso i termini di conclusione del procedimento;

In data 17/2/2016 è pervenuta ad ARPAE (SAC di Modena) la documentazione integrativa richiesta, assunta agli atti con prot. n. 2614;

In data 29/2/2016, con nota di ARPAE (SAC di Modena) prot. n. 3399 è stata nuovamente riunita la Conferenza dei Servizi, i lavori della quale si sono svolti in data 17/3/2016;

Durante l'iter autorizzatorio e i lavori della Conferenza di Servizi, tenutasi il giorno 17/3/2016, sono stati acquisiti i seguenti pareri e contributi istruttori:

- parere di conformità urbanistica dell'intervento espresso dal Comune di Finale Emilia con atto del 14/01/2016;
- parere del Comune di Finale Emilia, prot. 1216 del 14/01/2016, rilasciato ai sensi del T.U. delle leggi Sanitarie RD 1265 del 27/7/1934;
- parere favorevole su elaborato di impatto acustico espresso da Arpae Modena - Distretto Area Nord Carpi, prot. n.353 del 13/1/2016;
- parere favorevole relativo all'impatto acustico espresso dal Comune di Finale Emilia, prot. n. 1155/2016 del 14/1/2016;
- parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione, per quanto riguarda gli aspetti igienico-sanitari, espresso verbalmente in sede di conferenza dal rappresentante del Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda USL di Modena, Sede di Mirandola, alle seguenti condizioni:
 - allo scopo di favorire una buona dispersione degli inquinanti, i camini delle emissioni devono possedere una sezione diretta di sbocco priva di ogni ostacolo che possa impedire l'innalzamento e la diffusione del pennacchio;
 - siano presentate schede dati di sicurezza o informazioni similari per i materiali impiegati nella saldatura e del passivante;

La Conferenza dei Servizi, tenutasi il giorno 17/3/2016, ha espresso parere favorevole al rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale, come risulta da verbale n. 27/2016 depositato agli atti, a condizione che:

- il tessuto dei filtri di cui alle emissioni n. 1, 3 e 4 abbia grammatura non inferiore a 200 g/mq;
- allo scopo di favorire una buona dispersione degli inquinanti, i camini delle emissioni devono possedere una sezione diretta di sbocco priva di ogni ostacolo che possa impedire l'innalzamento e la diffusione del pennacchio;
- entro 30 giorni dalla data della presente Conferenza dei Servizi la ditta provveda a fornire la seguente documentazione:
 - conferma della mancata installazione della granigliatrice collegata all'emissione n. 2;
 - indicazione del recapito delle aspirazioni delle attività di lavaggio tubi (sgrassaggio, passivazione e asciugatura);
 - schede dati di sicurezza o informazioni similari per i materiali impiegati nella saldatura e del passivante;

La domanda di autorizzazione è stata perfezionata con la documentazione integrativa chiesta in sede di Conferenza di Servizi, assunta agli atti di ARPAE in data 20/4/2016 con prot. n. 6808;

La documentazione presente agli atti dei competenti Uffici di ARPAE-SAC di Modena consente di effettuare la relativa istruttoria;

Sulla base delle risultanze dell'istruttoria e degli esiti della Conferenza di Servizi, si può procedere al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013, comprensiva di tutti i titoli ambientali necessari per lo svolgimento della attività nello stabilimento di cui al presente atto;

Il responsabile del procedimento è il Dott. Giovanni Rompianesi, Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C) ARPAE di Modena.

Il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia Romagna, con sede in Bologna, v. Po n. 5.

Il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dott. Giovanni Rompianesi, Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C) ARPAE di Modena.

Le informazioni che devono essere note ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nell' "Informativa per il trattamento dei dati personali" consultabile presso la segreteria della S.A.C. ARPAE di Modena, con sede in Modena, via Giardini n. 474/C e visibile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it.

Per quanto precede,

il Dirigente determina

1) di rilasciare l'Autorizzazione Unica ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del DPR 59/2013 al Gestore della ditta ZIMOR SRL per l'impianto ubicato in comune di Finale Emilia, v. Genova n. 2, che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06
Rumore	Comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 - 6, della L. 447/95;

2) di stabilire che le condizioni e le prescrizioni da rispettare sono contenute negli allegati di seguito elencati e costituenti parte integrante del presente atto:

- Allegato Aria – Attività di emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06.
- Allegato Rumore - comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 - 6, della L. 447/95.

3) di fare salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti;

4) di disporre che il presente provvedimento ha **durata pari a 15 anni** dal 10/5/2016 con scadenza al 10/5/2031;

5) di stabilire che l'eventuale **domanda di rinnovo** dovrà essere inoltrata, conformemente al modello predisposto dall'Autorità Competente e completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza sopra indicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013;

6) eventuali **modifiche** che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto, oppure variazioni del Gestore (persona fisica o giuridica), devono essere comunicate alla Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda;

7) di trasmettere la presente autorizzazione al SUAP dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord;

8) di informare che:

a) al fine di verificare la conformità dell'impianto rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, comprensivo degli allegati, si individuano ai sensi delle vigenti "norme settoriali" le seguenti Autorità competenti per il controllo e relativi atti collegati per i seguenti titoli abilitativi:

Titolo ambientale	Autorità di controllo
Autorizzazione alle emissioni in atmosfera	ARPAE Sez. Prov.le di Modena
Nulla-osta o Comunicazione in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico	Comune di Finale Emilia

b) gli Enti di cui sopra, ove rilevino secondo le rispettive competenze e situazioni di non conformità, rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, procederanno secondo quanto stabilito nell'atto stesso o nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale di settore;

c) contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data del rilascio della autorizzazione.

9) di dare atto che l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 59/2013, costituisce un sub-procedimento che confluisce in un Atto di competenza dello Sportello Unico dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord, Struttura competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale. Pertanto non saranno effettuate verifiche in materia di documentazione antimafia da parte di ARPAE.

IL DIRETTORE RESPONSABILE
ARPAE-SAC MODENA
Dott. Giovanni Rompianesi

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. ____ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data _____ Firma _____

Allegato ARIA

Ditta ZIMOR SRL (Imp. v. GENOVA 2) FINALE EMILIA (MO).

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Aria	Autorizzazione emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269, comma 2, della Parte Quinta del D.Lgs 152/06

A - PREMESSA NORMATIVA

La PARTE QUINTA del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera, all'art. 268 punto 1, lettera o) attribuisce alla competenza della Regione, o a diversa autorità indicata dalla legge regionale, il rilascio dell'autorizzazione per le emissioni in atmosfera provenienti da impianti e attività che possano provocare inquinamento atmosferico;

L'art. 269, punto 2 del citato Decreto Legislativo prevede che sia sottoposta a preventiva autorizzazione la costruzione di un nuovo impianto con emissioni inquinanti in atmosfera;

Spetta alla stessa Regione la fissazione dei valori delle emissioni di impianti sulla base della miglior tecnologia disponibile tenendo conto delle linee guida fissate dallo Stato e dei relativi valori di emissione;

B - PARTE DESCRITTIVA

La ditta ZIMOR SRL intende svolgere in comune di Finale Emilia, v. Genova n. 2, attività di fabbricazione tubazioni per il settore navale e relativamente alle emissioni in atmosfera, presenta la seguente configurazione:

Emissione n.	Descrizione
1	Granigliatrice
2	Impianto di lavaggio
3	Taglio laser 3D
4	Taglio laser 3D
5	Saldatura manuale
6	Saldatura semiautomatica

Dal progetto presentato a corredo della domanda di Autorizzazione Unica Ambientale nel quale sono indicati il ciclo produttivo, le tecnologie adottate per prevenire l'inquinamento, la quantità e la qualità delle emissioni, e dalla documentazione integrativa assunta agli atti di ARPAE (SAC di Modena) in data 17/2/2016 con prot. n. 2614 e in data 20/4/2016 con prot. n. 6808, risulta il seguente consumo di materie prime:

- tubi in acciaio al carbonio 4.250 t/anno
- flange e manicotti in acciaio al carbonio 2.100 t/anno
- oli lubrificanti 20.000 l/anno
- filo per saldatura 25.000 kg/anno
- ossigeno per taglio laser 14.000 mc/anno
- CO2 per taglio laser 50 mc/anno

- miscela per gas saldatura 3.500 mc/anno
- azoto per taglio laser 700 mc/anno
- prodotto per impianto di lavaggio TECHNICLEAN S9 – 4.000 l/anno
- graniglia 75 kg/anno

C - ISTRUTTORIA E PARERI

Il Comune di Finale Emilia:

- con atto prot. n. 1196 del 14/1/2016, ha espresso parere favorevole, in relazione agli aspetti urbanistici;
- con atto prot. 1216 del 14/01/2016, ha espresso parere ai sensi del T.U. delle leggi Sanitarie RD 1265 del 27/7/1934;

ARPAE Modena – Distretto Area Nord-Carpi, con nota prot. n. 7784 del 3/5/2016, ha fornito istruttoria tecnica dalla quale risulta la conformità alla normativa tecnica per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;

L’Azienda USL di Modena, Dipartimento di Sanità Pubblica, Sede di Mirandola, nel corso della Conferenza di Servizi tenutasi in data 17/3/2016, ha espresso verbalmente parere favorevole, per quanto riguarda gli aspetti igienico-sanitari, alle seguenti condizioni:

- allo scopo di favorire una buona dispersione degli inquinanti, i camini delle emissioni devono possedere una sezione diretta di sbocco priva di ogni ostacolo che possa impedire l’innalzamento e la diffusione del pennacchio;
- siano presentate schede dati di sicurezza o informazioni similari per i materiali impiegati nella saldatura e del passivante;

La Conferenza dei Servizi, tenutasi il giorno 17/3/2016, ha espresso parere favorevole al rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale, come risulta da verbale n. 27/2016 depositato agli atti, a condizione che:

- il tessuto dei filtri di cui alle emissioni n. 1, 3 e 4 abbia grammatura non inferiore a 200 g/mq;
 - allo scopo di favorire una buona dispersione degli inquinanti, i camini delle emissioni possiedano una sezione diretta di sbocco priva di ogni ostacolo che possa impedire l’innalzamento e la diffusione del pennacchio;
 - entro 30 giorni dalla data della Conferenza dei Servizi la ditta provveda a fornire la seguente documentazione:
- conferma della mancata installazione della granigliatrice collegata all'emissione n. 2;
 - indicazione del recapito delle aspirazioni delle attività di lavaggio tubi (sgrassaggio, passivazione e asciugatura);
 - schede dati di sicurezza o informazioni similari per i materiali impiegati nella saldatura e del passivante;

Da quanto è possibile valutare dagli atti depositati e dalla istruttoria interna effettuata, per gli impianti e attività in progetto risultano adottate sufficienti misure ai fini del contenimento delle emissioni entro i limiti previsti dalla normativa tecnica di riferimento e il loro esercizio risulta compatibile con lo stato di qualità dell’aria della zona; risultano pertanto soddisfatte le condizioni per il rilascio dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera;

Si valuta, inoltre, che gli impianti in progetto (E1, 3, 4, 5 e 6) risultano presidiati da sistemi di abbattimento conformi alla miglior tecnologia disponibile;

D - PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

La ditta ZIMOR SRL è autorizzata ad installare ed esercire uno stabilimento da ubicarsi nel comune di Finale Emilia, v. Genova n. 2, provincia di Modena, nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sottoindicati.

PUNTO DI EMISSIONE N. 1 GRANIGLIATRICE (n. 1)

portata massima	5000	Nmc/h
altezza minima del camino	12	m
durata	16	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Polveri totali	10	mg/Nmc
<u>Impianto di depurazione:</u>	FILTRO A CARTUCCE	

PUNTO DI EMISSIONE N. 2 IMPIANTO DI LAVAGGIO

portata massima	6000	Nmc/h
altezza minima del camino	12	m
durata	16	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Sostanze Alcaline	5	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. 3 TAGLIO LASER 3D (n. 1)

portata massima	3600	Nmc/h
altezza minima del camino	12	m
durata	16	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Polveri totali	10	mg/Nmc
NOx	20	mg/Nmc
CO	5	mg/Nmc
<u>Impianto di depurazione:</u>	FILTRO A CARTUCCE	

PUNTO DI EMISSIONE N. 4 TAGLIO LASER 3D (n. 1)

portata massima	3000	Nmc/h
altezza minima del camino	12	m
durata	16	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Polveri totali	10	mg/Nmc
NOx	20	mg/Nmc
CO	5	mg/Nmc
<u>Impianto di depurazione:</u>	FILTRO A CARTUCCE	

PUNTO DI EMISSIONE N. 5 SALDATURA MANUALE (n. 7 box con 14 bracci aspiranti)

portata massima	18000	Nmc/h
altezza minima del camino	12	m
durata	16	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Polveri totali	10	mg/Nmc
NOx	5	mg/Nmc
CO	10	mg/Nmc
<u>Impianto di depurazione:</u>	FILTRO A CARTUCCE	

PUNTO DI EMISSIONE N. 6 SALDATURA SEMIAUTOMATICA (n. 2 postazioni) E ROBOT (n. 3)

portata massima	26000	Nmc/h
altezza minima del camino	12	m
durata	16	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
NOx	5	mg/Nmc
CO	10	mg/Nmc

Impianto di depurazione: FILTRO A CARTUCCE

Prescrizioni

I consumi di materie prime utilizzate devono risultare da regolari fatture d'acquisto tenute a disposizione degli organi di controllo per almeno cinque anni.

Prescrizioni periodi di applicazione dei valori limite

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

Prescrizioni relative alla messa in esercizio e messa a regime degli impianti nuovi o modificati

La Ditta deve comunicare tramite Posta Elettronica Certificata o lettera raccomandata ad ARPAE (S.A.C. di Modena), al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento e ad ARPAE – Distretto territorialmente competente:

- la data di **messa in esercizio** con almeno 15 giorni di anticipo;
- i dati relativi alle emissioni ovvero i risultati delle analisi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuate nelle condizioni di esercizio più gravose, entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime; tra la data di **messa in esercizio** e quella di **messa a regime** non possono intercorrere più di 60 giorni.

- Relativamente ai punti di emissione n. 1, 2, 3 (portata e polveri), 4 (portata e polveri), 5 (portata e polveri) e 6 (portata e polveri) su tre campionamenti eseguiti nei primi 10 giorni a partire dalla data di messa a regime (uno il primo, uno l'ultimo giorno ed uno in un giorno intermedio scelto dal gestore).

Nel caso non risultasse possibile procedere alla messa in esercizio degli impianti **entro due anni dalla data di autorizzazione di tali impianti**, la Ditta dovrà comunicare preventivamente ad ARPAE (S.A.C. di Modena), al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento e ad ARPAE – Distretto territorialmente competente, le ragioni del ritardo, indicando i tempi previsti per la loro attivazione.

Prescrizioni relative agli impianti di abbattimento (depuratori)

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere annotata nell'apposita sezione del "Registro degli autocontrolli", ove previsto, oppure registrata con modalità comunque documentabili, riportanti le informazioni di cui in appendice 2 all'allegato VI della parte V del

D.Lgs.152/06, e conservate presso lo stabilimento, a disposizione dell'Autorità di controllo, per tutta la durata della presente autorizzazione. Tale registrazione, nel caso in cui gli impianti di abbattimento siano dotati di sistemi di controllo del loro funzionamento con registrazione in continuo, può essere sostituita, completa di tutte le informazioni previste:

- da annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo);
- dalla stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato).

Le fermate per manutenzione degli impianti di abbattimento devono essere programmate ed eseguite, in periodi di sospensione produttiva; in tale caso non si ritiene necessaria la citata annotazione effettuata sul "Registro degli autocontrolli" o con altra modalità.

Devono essere installati sulle seguenti tipologie di impianti di abbattimento, adeguati sistemi di controllo relativi al funzionamento degli stessi:

Filtri a tessuto, maniche, cartucce o pannelli:

- misuratore istantaneo di pressione differenziale.

Prescrizioni in caso di guasti e anomalie

Qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare una delle seguenti azioni:

- l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa ad un depuratore;
- la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, verificato attraverso controllo analitico da effettuarsi nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
- la sospensione dell'esercizio dell'impianto, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il gestore deve comunque sospendere immediatamente l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla parte quinta del DLgs 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana.

Le anomalie di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate, ad esempio via fax, posta elettronica certificata, ecc., ad ARPAE (S.A.C. di Modena) e ad ARPAE-Distretto territorialmente competente, entro le 8 ore successive al verificarsi dell'evento stesso, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché data e ora presunta di ripristino del normale funzionamento.

ARPAE, sulla base dell'evoluzione dello stato di qualità dell'aria della zona in cui si colloca lo stabilimento e delle migliori tecniche disponibili, potrà procedere al riesame del progetto e all'aggiornamento dell'autorizzazione.

Prescrizioni Tecniche Emissioni in Atmosfera

L'impresa esercente l'impianto è tenuta ad attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni oggetto della autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro.

In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.

Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione
(riferimento metodi UNI 10169 – UNI EN 13284-1)

Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

I punti di misura/campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI 10169 e UNI EN 13284-1; le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato:

- ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità, necessari alla esecuzione delle misure e campionamenti, può essere ottenuto anche ricorrendo alle soluzioni previste dalla norma UNI 10169 (ad esempio: piastre forate, deflettori, correttori di flusso, ecc.). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza.

In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito nella tabella seguente:

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (metri)	N° punti prelievo	Lato minore (metri)	N° punti prelievo
fino a 1m	1 punto	fino a 0,5m	1 punto al centro del lato
da 1m a 2m	2 punti (posizionati a 90°)	da 0,5m a 1m	2 punti al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	superiore a 1m	3 punti

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

Accessibilità dei punti di prelievo

I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del DLgs 81/08 e successive modifiche. L'azienda dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e

piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolino la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli: non sono considerate idonee scale portatili. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante ripiani intermedi, in varie tratte di altezza non superiore a 8-9 metri circa. Qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le seguenti strutture:

Quota superiore a 5m	sistema manuale di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco
Quota superiore a 15m	sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di: parapetto normale su tutti i lati, piano di calpestio orizzontale ed antidrucciolo e possibilmente dotate di protezione contro gli agenti atmosferici; le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento. Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

Limiti di Emissione ed Incertezza delle misurazioni

I valori limite di emissione espressi in concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà quindi far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore preventivamente esposte/discusse con l'autorità di controllo.

Il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (cioè l'intervallo corrispondente a "Risultato Misurazione \pm Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Metodi di campionamento e misura

Per la verifica dei valori limite di emissione con metodi di misura manuali devono essere utilizzati:

- metodi UNI EN / UNI / UNICHIM
- metodi normati e/o ufficiali
- altri metodi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente

I metodi ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione, sono riportati nell'elenco allegato; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE). Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzati gli ulteriori metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati in tabella, nonché altri metodi emessi da UNI specificatamente per le misure in emissione da sorgente fissa dello stesso inquinante.

METODI MANUALI DI CAMPIONAMENTO E ANALISI DI EMISSIONI

Parametro/Inquinante	Metodi indicati
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI 10169 e UNI EN 13284-1
Portata e Temperatura emissione	UNI 10169
Polveri o Materiale Particellare	UNI EN 13284-1
Gas di combustione (monossido di carbonio, ossigeno, anidride carbonica)	UNI EN 15058 UNI EN 14789 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR, ossido di zirconio)
Ossidi di Azoto	ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) UNI 10878 UNI EN 14792 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Sostanze alcaline	NIOSH 7401 (campionamento su membrana filtrante , solubilizzazione del particolato ed analisi mediante titolazione)

Prescrizioni relative agli autocontrolli

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 269, punto 4, lettera b) del D.Lgs. 152/2006, l'impresa in oggetto è tenuta ad effettuare gli autocontrolli delle proprie emissioni con una periodicità almeno annuale per i punti di emissione n. 1, 2, 3 (portata e polveri), 4 (portata e polveri), 5 (portata e polveri) e 6 (portata e polveri).

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotate su apposito "Registro degli autocontrolli" con pagine numerate, bollate da ARPAE – Distretto territorialmente competente, firmate dal

responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione per tutta la durata della Autorizzazione.

La periodicità degli autocontrolli individuata nel quadro riassuntivo delle emissioni è da intendersi riferita alla data di messa a regime dell'impianto, +/- trenta giorni. Le difformità tra i valori misurati e i valori limite prescritti, accertate nei controlli di competenza del gestore, devono essere da costui specificamente comunicate ad ARPAE - Sezione Prov.le di Modena - entro 24 ore dall'accertamento. I risultati di tali controlli, non possono essere utilizzati ai fini della contestazione del reato previsto dall'articolo 279 comma 2 per il superamento dei valori limite di emissione.

IL DIRETTORE RESPONSABILE
ARPAE-SAC MODENA
Dott. Giovanni Rompianesi

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. ____ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data _____ Firma _____

Allegato IMPATTO ACUSTICO

Ditta ZIMOR SRL (Imp. v. GENOVA 2) FINALE EMILIA (MO).

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Rumore	Comunicazione o nulla osta di cui alla Legge 447/1995

A-PREMESSA NORMATIVA

La legge 26 ottobre 1995, n. 447 “Legge quadro sull'inquinamento acustico” stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione.

In attuazione dell'art. 4 della L. 447/95, la Legge regionale 9 maggio 2001, n. 15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico detta norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente esterno ed abitativo dalle sorgenti sonore.

Con la Delibera della Giunta Regionale 21/01/2002 n. 45 vengono varati i “Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell’art. 11, comma 1 della L.R. 15/2001”.

Successivamente la Regione Emilia Romagna ha emanato la Delibera della Giunta Regionale n. 673 del 14/04/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 15/2001".

Il Decreto Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n. 227 ha introdotto criteri di “Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico”.

B-PARTE DESCRITTIVA

La Ditta ZIMOR SRL, nello stabilimento situato in Via Genova, n.2 in Comune di Finale Emilia (MO) intende svolgere attività di fabbricazione di tubazioni per il settore navale.

Così come è descritto nella valutazione previsionale d'impatto acustico ambientale ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della L. 447/95, allegata a corredo dell'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale, l'esercizio dell'attività produttiva comporterà l'uso di sorgenti di rumore, si avrà pertanto la seguente configurazione:

- il progetto prevede la realizzazione di un nuovo fabbricato all'interno del quale saranno svolte lavorazioni meccaniche in genere (taglio laser, curvatura, stampaggio con presse leggere, assemblaggio tramite saldatura automatica e manuale, sta ecc..). L'orario di attività, in previsione, risulta suddiviso in due turni di lavoro, dal lunedì al venerdì, dalle ore 06:00 alle 22:00: pertanto, come riferimento ai fini delle analisi successive si considera sia il solo periodo diurno (06:00 – 22:00);
- in assenza di zonizzazione acustica comunale così come disposto dall'art. 2 della LR 15/2001, l'area di pertinenza del nuovo fabbricato (identificato come capannone 2), posta in via Genova all'interno della zona industriale, è attribuibile, secondo i criteri e le condizioni per la classificazione acustica del territorio comunale (DGR 2053/01), ad una classe V – area prevalentemente industriale - con limiti pari a 70 dBA di giorno e 60 dBA di notte (rif. DPCM 14/11/97). Il ricettore più esposto (identificati come R1), individuato nell'abitazione annessa ad un'altra attività produttiva ubicata a sud-est del lotto, è rientrante anch'esso nella ipotizzata UTO di classe V;

- le sorgenti sonore individuate sono riconducibili alle principali attività interne al fabbricato (che saranno principalmente svolte con porte e finestre chiuse), alle attività di movimentazione delle merci (magazzino, operazioni di carico e scarico dei materiali) nonché nella rumorosità prodotta dagli impianti tecnologici da posizionare nell'ambiente esterno (aspirazioni, UTA e gruppi frigo per il condizionamento degli uffici);

Codifica	Sorgente	Tipologia	Periodo	Leq
S1	Attività interna (lavorazione)	interna	d	76,1 dB(A) ⁽¹⁾ (a parete interna)
S2	Attività interna (lavorazione)	interna	d	73,1 dB(A) ⁽¹⁾ (a parete interna)
S3	Attività esterna (carico e scarico, magazzino)	interna	d	58,5 dB(A) ⁽²⁾ (a 3 metri)
S4	Unità trattamento aria 01	esterna	d	≤ 72,0 dB(A) ⁽³⁾ (a 1 metro)
S5	Unità trattamento aria 02	esterna	d	≤ 72,0 dB(A) ⁽³⁾ (a 1 metro)
S6	Aspirazione (emissione esterna E)	esterna	d	≤ 65,0 dB(A) ⁽⁴⁾ (a 1 metro)
S7	Aspirazione (emissione esterna E1)	esterna	d	≤ 65,0 dB(A) ⁽⁴⁾ (a 1 metro)
S8	Aspirazione (emissione esterna F)	esterna	d	≤ 65,0 dB(A) ⁽⁴⁾ (a 1 metro)
S9	Aspirazione (emissione esterna F1)	esterna	d	≤ 65,0 dB(A) ⁽⁴⁾ (a 1 metro)
S10	Aspirazione (emissione esterna G)	esterna	d	≤ 65,0 dB(A) ⁽⁵⁾ (a 1 metro)
S11	Aspirazione (emissione esterna H)	esterna	d	≤ 65,0 dB(A) ⁽⁵⁾ (a 1 metro)
S12	Unità climatizzazione uffici	esterna	d	≤ 65,0 dB(A) ⁽⁶⁾ (a 1 metro)
S13	Unità climatizzazione uffici	esterna	d	≤ 65,0 dB(A) ⁽⁶⁾ (a 1 metro)

- dal confronto dei livelli sonori ante e post opera si evince che la rumorosità ambientale, correlata al funzionamento delle sorgenti sonore fisse (principalmente quelle esterne) non andrà ad incrementare quella preesistente, rilevata nella postazione più prossima al ricettore R1 (posto a distanze maggiori di 130 metri); pertanto saranno rispettati i valori limite d'immissione diurni, assoluto e differenziale, attribuibili alla classe V, rilevabili in prossimità del ricettore. Lo studio, tuttavia, non fornisce dati di rumorosità al confine aziendale.

C-ISTRUTTORIA E PARERI

Vista la valutazione previsionale dell'Impatto Acustico Ambientale redatta ai sensi della Legge Quadro n. 447/1995 (art. 8, comma 2), presentata dalla ditta ZIMOR SRL a corredo della domanda di Autorizzazione Unica Ambientale;

Visto il parere favorevole con prescrizioni al rilascio del titolo abilitativo nulla osta acustico, espresso da ARPA Servizio Territoriale Area Nord sede di Carpi, prot. 353 del 13/01/2016;

Visto il parere del Comune di Finale Emilia favorevole al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativamente al titolo ambientale "Impatto acustico" prot. n. 1155 del 14/1/2016;

D-PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

Il nulla osta ai soli fini acustici, fatti salvi i diritti di terzi, è rilasciato per l'installazione e l'utilizzo, presso il fabbricato ad uso produttivo, posto in comune di Finale Emilia, via Genova n. 2, delle sorgenti di rumore a servizio della ditta ZIMOR SRL, secondo la configurazione descritta nella valutazione previsionale d'impatto acustico citata in premessa, presentata dal richiedente ai sensi dell'art. 8, comma 4 della L. 447/95, alle seguenti condizioni:

1. in seguito alla messa a regime degli impianti, la ditta dovrà eseguire nei tempi tecnici strettamente necessari un monitoraggio del rumore anche al confine dell'area dell'insediamento al fine di attestare il rispetto del valore limite d'immissione assoluto diurno;
2. l'indagine di cui sopra (da inviare ad Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni, Comune di Mirandola e Arpae Distretto Area Nord) dovrà contenere anche una relazione tecnica descrittiva degli interventi di mitigazione eventualmente posizionati nell'ambito della costruzione dell'impianto, in particolare dovranno essere descritti tutti gli accorgimenti tecnici/strutturali (rivestimenti e carenature fonoimpedenti, supporti antivibranti e/o lubrificanti, griglie fonoassorbenti, silenziatori, ecc..) posti in sito per contenere le immissioni rumorose delle apparecchiature rumorose;
3. in fase di esercizio dovranno essere mantenute modalità tecnico/gestionali sulle sorgenti sonore presenti nel sito d'impianto tali da assicurarne nel tempo la compatibilità acustica rispetto al contesto territoriale circostante; in particolare dovrà essere verificato periodicamente lo stato di usura delle macchine (gruppi frigo, UTA, ecc.) posizionate nell'ambiente esterno, intervenendo prontamente qualora il deterioramento di parti di esse provochino un reale incremento della rumorosità ambientale, provvedendo anche alla sostituzione delle stesse qualora necessario;
4. l'inserimento e/o l'installazione di ulteriori sorgenti sonore resta subordinata a preventive valutazioni di compatibilità acustica.

IL DIRETTORE RESPONSABILE
ARPAE-SAC MODENA
Dott. Giovanni Rompianesi

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. ____ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data _____ Firma _____

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.